



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00023/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2016, presentato, in data 11 novembre 2016, dalla A.S.D. Folgore Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e l'U.S.D. Vigor Carpaneto per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello territoriale F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, che ha respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera – U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 e, per l'effetto, ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore Simone Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l'ammenda di euro 150,00 a carico della società medesima.

Dispone la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 gennaio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vincenzo Ioffredi

Depositato in Roma in data 9 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face